

# Trattamenti di NASPI, integrazione salariale, Fondo credito

## Nuovi importi per il 2020

Con [circolare n. 20 del 10 febbraio 2020](#) l'INPS ha comunicato i nuovi importi dei trattamenti di disoccupazione NASPI, cassa integrazione, assegno per attività socialmente utili e fondo credito validi per il 2020.

Il [decreto legislativo n° 148 del 2015 all'art. 3 comma 6](#) ha stabilito che a partire dal 1° gennaio 2016 l'adeguamento ISTAT passi al 100% dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Tipo di indennità	Importo lordo	Al netto del contributo previdenziale
Cassa Integrazione Guadagni Edilizia per lavoratori con retribuzione superiore a 2.159,48 € – <b>per intemperie stagionali -</b>	€. 1.439,66	€. 1.355,58
Cassa Integrazione Guadagni Edilizia per lavoratori con retribuzione inferiore o uguale a 2.159,48 € – <b>per intemperie stagionali -</b>	€. 1.197,82	€. 1.127,87
Cassa Integrazione Guadagni per lavoratori con retribuzione inferiore o uguale a 2.159,48 €	€. 993,18	€. 939,89
Cassa Integrazione Guadagni per lavoratori con retribuzione superiore a 2.159,48 €	€. 1.199,72	€. 1.129,66
Indennità di disoccupazione NASPI	€. 1.335,40 max	
Indennità disoccupazione Dis-Coll		
Assegno per attività socialmente utili	€. 595,93	

Tipo di indennità		
<b>FONDO CREDITO</b>		
<b>Assegno ordinario - Massimali assegno ordinario</b>		
<b>Retribuzione mensile lorda</b>		<b>Massimale</b>
Inferiore a <b>2.184,24 €</b>		<b>1.186,29 €</b>
Compresa tra <b>2.184,24 € e 3.452,74 €</b>		<b>1.367,35 €</b>
Superiore a <b>3.452,74 €</b>		<b>1.727,41 €</b>
<b>Assegno emergenziale (*)</b>		
<b>Retribuzione tabellare annua</b>	Al lordo riduzione 5,84% (art. 26 legge n°41/1986)	Al netto riduzione 5,84% (art. 26 legge n°41/1986)
Inferiore a <b>41.829,33 €</b>	<b>2.443,35 €</b>	<b>2.300,66 €</b>
Compresa tra <b>41.829,33 € e 55.037,77 €</b>	<b>2.752,41 €</b>	
Oltre <b>55.037,77 €</b>	<b>3.852,34 €</b>	
<b>FONDO CREDITO COOPERATIVO</b>		
<b>Assegno emergenziale (*)</b>		
<b>Retribuzione tabellare annua</b>	Al lordo riduzione 5,84% (art. 26 legge n°41/1986)	Al netto riduzione 5,84% (art. 26 legge n°41/1986)
Inferiore a <b>39.543,11 €</b>	<b>2.343,44 €</b>	<b>2.206,58 €</b>
Compresa tra <b>39.543,11 € e 55.152,24 €</b>	<b>3.151,99 €</b>	
Oltre <b>55.152,24 €</b>	<b>3.666,06 €</b>	

(\*) *L'assegno emergenziale* è destinato ai lavoratori delle aziende del credito che dichiarano fallimento; è paragonabile all'istituto della "mobilità". L'accompagnamento ha la durata di 24 mesi ed è finalizzato per sostenere il lavoratore nella ricerca di nuova occupazione o per incentivare le aziende ad assumere il lavoratore "in mobilità".



Per consulenza personalizzata e presentazione di  
eventuali domande  
**il Patronato INAS CISL è a tua disposizione.**



Chiama il numero verde per trovare la sede più vicina



Rilasciato sotto Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/).

Per ricevere direttamente "Previdenza Flash" inviate una e-mail a : [p.zani@tuttoprevidenza.it](mailto:p.zani@tuttoprevidenza.it) con all'oggetto "Previdenza Flash" e come testo "sì"